

Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma, in attuazione del disposto dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. 30/03/2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni.

(emanato con Decreto Rettorale Prot. n. 72025 del 18 novembre 2019)

(modificato con Decreto Rettorale n. 379/2025 prot. n. 80127 del 26 settembre 2025 a seguito di approvazione del Senato Accademico - con delibera n. 88/2025 del 24 settembre 2025 - e parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 186/2025 del 24 settembre 2025)

Art. 1 Finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure da adottare per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, professionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
2. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le tipologie di lavoro autonomo, che non siano riconducibili all'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni. Restano ferme tutte le altre esclusioni previste dalla normativa vigente.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) Per "collaborazione coordinata e continuativa" il rapporto in cui la prestazione lavorativa, resa da esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, per attività altamente qualificate, con esclusione di esigenze ordinarie o prive di specifica competenza, sia caratterizzata da:
 - assenza del vincolo di subordinazione o di sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della Struttura conferente;
 - autonomia operativa rispetto ai tempi, alle modalità e al luogo di esecuzione dell'incarico;
 - coordinamento organizzativo operato dalla struttura conferente, inteso come collegamento funzionale, armonizzazione delle attività svolte dal collaboratore rispetto alle finalità istituzionali e verifica della rispondenza della prestazione agli obiettivi;
 - prestazione resa con continuità, in maniera non occasionale ma reiterata in misura apprezzabile nel tempo;
 - b) natura prevalentemente propria dell'opera prestata,
 - c) Per "collaborazione occasionale" il rapporto in cui la prestazione lavorativa è svolta in maniera saltuaria, contingente e autonoma, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento da parte della Struttura conferente. Tale rapporto si risolve in un tempo definito e si esaurisce al raggiungimento del risultato stabilito.
 - d) Per "prestazione professionale" il rapporto in cui a prevalere sia il carattere intellettuale delle

prestazioni, rese da soggetti in possesso di partita IVA che esercitano professionalmente e abitualmente attività connesse con l'oggetto dell'incarico.

- e) Per “Strutture proponenti” le Strutture di Ateneo che, sulla base delle esigenze, manifestano la necessità di conferimento di un incarico individuale per il raggiungimento di specifiche finalità istituzionali, delineando la tipologia e il profilo del collaboratore.
- f) Per “profilo” la specificazione delle competenze professionali e dei titoli culturali richiesti in relazione alle attività previste dall'incarico.
- g) Per “competenze professionali” l'insieme degli elementi, ivi compresi i titoli culturali comprovanti la specializzazione anche universitaria e/o la maturata esperienza nel settore strettamente correlati al contenuto della prestazione richiesta, esperienze, conoscenze e capacità da valutare in relazione al profilo necessario.
- h) Per “procedura comparativa” l'insieme delle operazioni che, individuati i criteri e le modalità di selezione più idonee, consentono il confronto delle competenze possedute dai candidati, al fine di verificare la miglior coerenza dei profili con i requisiti richiesti.

Art. 2

Ambito di applicazione

- 1. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali ed esigenze temporanee, e mai per funzioni ordinarie.
- 2. Il ricorso a contratti di lavoro autonomo è consentito in via generale:
 - a) per l'affidamento di compiti non rientranti tra quelli istituzionali del personale dipendente;
 - b) per l'affidamento di compiti di supporto ad attività di ricerca e ad attività didattiche e di orientamento;
 - c) per l'affidamento di compiti di consulenza tecnico-scientifica che richiedano specifiche competenze o iscrizioni in albi professionali;
 - d) per l'affidamento dell'uso di attrezzature scientifiche e didattiche di particolare complessità a persone di comprovata esperienza;
 - e) per lo svolgimento di conferenze, convegni, seminari, giornate di studio, corsi di formazione e attività similari per cui è necessario avvalersi di esperti esterni;
- 3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati, è causa di responsabilità erariale.

Art. 3

Presupposti per l'affidamento dell'incarico

- 1. Gli incarichi di cui all'art. 2 sono conferiti esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti di legittimità, la cui verifica deve risultare dalla richiesta di autorizzazione al conferimento:
 - a) corrispondenza dell'oggetto della prestazione con le competenze attribuite dall'ordinamento all'Università di Camerino;
 - b) corrispondenza ad obiettivi e progetti specifici e determinati, preventivamente illustrati mediante programmi di attività da cui si rilevi che per la loro realizzazione sono richieste specifiche competenze e qualificate professionalità;
 - c) coerenza con le esigenze di funzionalità della Struttura proponente;

- d) preliminare ricognizione interna sull'impossibilità oggettiva di affidamento dell'incarico a idonee figure professionali presenti all'interno dell'Ateneo; qualora tale verifica dia esito negativo, si procede ad individuare i soggetti esterni mediante la comparazione dei candidati con il profilo richiesto.
 - e) natura temporanea e altamente qualificata della prestazione;
 - f) preventiva determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della prestazione, nonché delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
 - g) individuazione e predeterminazione dei criteri di scelta e della procedura più idonea;
 - h) rispetto dei limiti finanziari previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Le predette condizioni devono tutte ricorrere affinché l'incarico possa essere conferito.
3. Per la stipula di contratti di collaborazione si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 4

Procedura

1. La procedura di individuazione del collaboratore, alla quale è data adeguata pubblicità, secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente Regolamento, è condotta con modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità e trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
2. La procedura consiste nella valutazione dei curriculum vitae e/o nell'espletamento di un colloquio e/o di prove volte ad accertare il possesso dei requisiti richiesti nel profilo, secondo quanto previsto dal bando.
3. La scelta della procedura più idonea è effettuata dai soggetti di cui all'art. 6, nel rispetto delle modalità definite nel presente Regolamento.

Art. 5

Incarichi diretti

Il ricorso alle procedure comparative può essere derogato con affidamento diretto nei seguenti casi:

- a) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, nel senso che possono essere escluse dalle procedure comparative le prestazioni in cui l'abilità o l'attività richiesta (in particolare nelle collaborazioni alla ricerca e di tipo specialistico) è di così specifico contenuto professionale da rendere inapplicabile la valutazione comparativa per l'esiguità di figure professionali presenti;
- b) interventi formativi e seminariali che si svolgono nell'arco di una singola giornata ovvero che comportano una spesa di modica entità, paragonabile ad un rimborso spese.

Art. 6

Avvio della procedura

1. Le richieste di attivazione degli incarichi individuali di cui al precedente art. 2, da prestare presso

- l'Amministrazione di Ateneo, sono inoltrate, dal Responsabile della Struttura interessata al Direttore Generale, che provvede ad autorizzare l'avvio delle procedure.
2. Le richieste di attivazione degli incarichi individuali di cui al precedente art. 2, da prestare presso le Scuole di Ateneo sono inoltrate al Manager didattico amministrativo che, acquisita ove previsto la delibera dell'organo collegiale competente, invia la richiesta all'Area Persone Organizzazione e Sviluppo che dà avvio alla procedura.
 3. L'attivazione della collaborazione da parte delle Strutture la cui spesa va a gravare sul Fondo di Funzionamento Ordinario (FFO), necessita della preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Area Pianificazione Finanza e controllo anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dalle vigenti disposizioni di legge.
 4. Il proponente deve indicare:
 - a) i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante;
 - b) la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste;
 - c) gli specifici requisiti culturali e professionali correlati alla prestazione richiesta e attestanti la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e/o la maturata esperienza nel settore, necessari per l'ammissione alla selezione e per il conferimento dell'incarico;
 - d) il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo in merito al coordinamento;
 - e) i nominativi dei soggetti esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta che procederanno alla valutazione, nel rispetto, ove possibile, di una adeguata rappresentanza di genere;
 - f) la durata del contratto;
 - g) la proposta del compenso lordo percipiente e la spesa massima complessiva a carico dell'Amministrazione; il compenso deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato, assicurando la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione;
 - h) le modalità di esecuzione della prestazione e di liquidazione del compenso, il referente o responsabile dei risultati e le forme di verifica dell'esatta esecuzione della prestazione, il centro di costo dove grava la spesa.

Art. 7

Bando

1. La procedura comparativa è disciplinata da apposito bando per il conferimento dello specifico incarico.
2. Il bando deve essere pubblicizzato, per un periodo di almeno 10 giorni, sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 8

Modalità e criteri di valutazione

1. In relazione alla procedura prescelta la valutazione, mirante ad accertare la maggiore coerenza delle competenze possedute con le competenze richieste, è effettuata mediante procedura comparativa da

una Commissione giudicatrice composta da tre componenti, nel rispetto, ove possibile, di una adeguata rappresentanza di genere. Gli atti della procedura sono documentati da un verbale, da cui risultino i criteri di valutazione e la relativa graduatoria. La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e svolgere a distanza tutte le proprie sedute.

Art. 9

Soggetto legittimati alla stipula del contratto

1. La stipula dei contratti di incarico di cui all'art. 2 è effettuata dal Direttore Generale.
2. I soggetti che procedono alla stipula e/o al conferimento dell'incarico in violazione di legge incorrono in responsabilità erariale, come previsto dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

Obblighi di pubblicazione e comunicazione degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento devono essere pubblicati sul sito web dell'Ateneo completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
2. Si applicano le previsioni di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 14.3.2013, n. 33 e successive modificazioni, in materia di obblighi di comunicazione concernente i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza.

Art. 11

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile della Struttura, su segnalazione del responsabile del progetto, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico e la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico o risultino del tutto insoddisfacenti il Responsabile di Struttura adotterà le misure previste nel disciplinare stesso.

Art. 12

Rinnovi e proroghe

1. Non è ammesso il rinnovo degli incarichi.
2. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 13

Controlli



1. Tutti i richiedenti sono tenuti a rispettare le disposizioni di legge, nonché l'iter procedurale previsto.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione tramite audit interno sulle modalità di esercizio delle procedure.
3. La Struttura conferente si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai collaboratori.

Art. 14

Deposito e Archiviazione

1. Tutta la documentazione relativa alle procedure di conferimento di incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento è depositata e archiviata presso la Struttura conferente.
2. I Responsabili ne assicurano l'accessibilità e la reperibilità.

Art. 15

Disposizioni finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del provvedimento.
2. Per tutti gli aspetti non espressamente previsti si applicano gli articoli 2222 e seguenti del Codice civile, nonché tutte le norme di legge in materia di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, professionale o coordinata e continuativa applicabili alle Pubbliche Amministrazioni.